

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 ottobre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO 9 – COLOMBO VALENTINA (CALCIATRICE – MATR. FIGC N. 5148201 – 7.12.1997) – ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL DINIEGO ALLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla calciatrice Colombo Valentina - matr. FIGC n. 5148201 – 7.12.1997, e per l'effetto, dichiara la stessa svincolata dalla Società ASD SS Lazio Calcio a 5, con decorrenza dalla data odierna.
Dispone restituirsi la tassa.

2) RECLAMO 11 – C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF DEL CALCIATORE MANFREDI DAVIDE - MATR. FIGC N. 4771123 – 19.04.1997).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara lo svincolo del calciatore Manfredi Davide - matr. FIGC n. 4771123 – 19.04.1997 – dalla Società ASD Cairese Calcio 1919, con decorrenza dalla data odierna.

3) RECLAMO 12 – C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO DELLA CALCIATRICE RATTA AURORA - MATR. FIGC N. 2360521 – 24.04.2000).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara lo svincolo della calciatrice Ratta Aurora - matr. FIGC n. 2360521 – 24.04.2000 – dalla Società ASD Spezia Calcio Femminile, con decorrenza dalla data odierna.

4) RECLAMO 14 – BARTILOTTI FRANCESCO (CALCIATORE – MATR. FIGC 6736329 – 7.11.1996) – ASD REAL DEM CALCIO A 5 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Bartilotti Francesco – matr. FIGC n. 6736329 – 7.11.1996 e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla Società ASD Real Dem Calcio a 5, con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsì la tassa.

5) RECLAMO 16 – MRAK SIMONE (CALCIATORE – MATR. FIGC N. 5615224 - 24.8.2001) – ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Mrak Simone – matr. FIGC n. 5615224 - 24.8.2001 e, per l'effetto, conferma il tesseramento dello stesso a favore della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO 17 – MUGNAINI JACOPO – (CALCIATORE – MATR. FIGC 2067932 - 9.10.2001) – ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Mugnaini Jacopo – matr. FIGC n. 2067932 - 9.10.2001 e, per l'effetto, conferma il tesseramento dello stesso a favore della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO 6 – ASD LAMMARI 1986 – KARAOXA GIOVANNI (CALCIATORE – MATR. FIGC 5136319 - 12.1.1998) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 109 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, preso atto che la Società ASD Lammari 1986 non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS; dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Lammari 1986.

Dispone addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO 1 – ASD ACIREALE – MANES ALESSANDRO (CALCIATORE – MATR. FIGC 4489249 – 25.01.1994) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 108 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, preso atto che la Società ASD Acireale non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Acireale.
Dispone addebitarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Pubblicato in Roma il 30 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina